N.
11149/16 R.G. N.R.
N.
18124/18 R.G.DIB.
N.
14494/19 Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 31 del mese di Ottobre 2019

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Ottava Penale, in Composizione Monocratica in persona del Giudice :
Dott. Marco Marocchi
con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal V.P.O. Dott.ssa Filomena Angiuni
e con l'assistenza del Cancelliere Dott.ssa Mariangela Mantovani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale

CONTRO

[redacted], nato in [redacted], elettivamente domiciliato in Roma piazza Mazzini n. 8 presso lo studio dell'Avv. Salvatore FACHILE.
Libero assente.
Difeso di fiducia dall'Avv. Salvatore FACHILE.

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 495 c.p. perché, a seguito di richiesta di dichiarare la propria identità ai pubblici ufficiali che procedevano alla sua identificazione, attestava falsamente di essere minorenne, nato il 12.6.1998 anziché nato il 12.6.1997,

Scansionato con CamScanner

risultando per contro maggiore di età sulla base degli accertamenti scheletrici s nell'occasione.
In Roma il 18.2.2016.

CONCLUSIONI :

il Pubblico Ministero chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto n costituisce reato ;
il Difensore dell'imputato si associa alle conclusioni del Pubblico Ministero.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 13.6.2018 dal G.U.P. Dott. Fabi MOSTARDA l'imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del reato indicato i epigrafe.
All'udienza del 9.1.2019 il G.O.T. Dott.ssa Giuseppa MARCELLI, conclusa la fase di verifica della regolare instaurazione del rapporto processuale con la declaratoria di assenza dell'imputato, disponeva il rinvio del processo trattandosi di materia sottratta alla sua competenza.
All'udienza del 7.2.2019 il Difensore dell'imputato eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma e chiedeva la pronuncia di una sentenza ex art. 23 c.p.p. con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ed il Giudice riservava la decisione.
All'udienza del 1.4.2019 il Giudice, rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma sollevata dalla Difesa dell'imputato, dichiarava aperto il dibattimento, invitava le parti a formulare le istanze istruttorie ed ammetteva i mezzi di prova richiesti.
All'udienza del 31.10.2019 le parti concordavano ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p. l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dell'annotazione di servizio estesa dagli Agenti di P.S. Girolamo PALMIERO e Gianluigi MOSCHETTO con rinuncia al loro esame e veniva assunto l'esame del teste di difesa Dott. Franco CONDO' e del Consulente Tecnico della Difesa Dott. Carlo BRACCI.
All'esito, il Giudice, attesa l'impossibilità di assumere l'esame dell'imputato rimasto assente, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti assunti e i documenti acquisiti ed invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni.
Le parti concludevano come riportato in epigrafe e il Giudice, al termine della deliberazione in camera di consiglio, decideva come da dispositivo letto in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze processuali consentono la seguente ricostruzione del fatto per cui è processo.

Scansionato con CamScanner

letrici svolti

data 9.2.2016 si presentava presso il Commissariato di P.S. Viminale il sedicente cittadino [redacted] dichiarando di essere minore di età e di non essere accompagnato da alcun adulto e gli operanti, preso atto delle sue dichiarazioni, lo conducevano presso il Centro di Accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati (C.P.S.A) sito in Roma via Annibale Maria di Francia n. 6 (si veda sul punto l'annotazione di servizio estesa dagli Agenti di P.S.).

In data 9.2.2016 l'Educatrice del C.P.S.A. Milena RUSSO, all'esito di un dialogo avuto con il giovane in lingua inglese, riportava sulla scheda di ingresso minore, redatta su apposito modulo elettronico recante il logo del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale e quello dell'Associazione Virtus Italia Onlus, le generalità dichiarate dallo stesso di [redacted] nato in [redacted] (si veda la copia in atti della predetta scheda).

Lo stesso giorno il [redacted], richiesto dalla Polizia Roma Capitale di compilare la scheda di identificazione multilingue, scriveva la data di nascita [redacted] (si veda la copia in atti della scheda).

In data 17.2.2016 personale della Polizia Roma Capitale provvedeva ad accompagnare il [redacted] presso l'Ospedale Celio, dove la Commissione Medica per la Valutazione Presuntiva dell'Età presieduta dal medico legale Dott. Franco CONDO' e composta dalla pediatra Dott.ssa Claudia DE POMPEIS e dal medico radiologo Dott. Antonio MOLISSO, all'esito dell'esame obiettivo e dell'esame rx del polso sinistro, esprimeva il giudizio che il soggetto sottoposto a valutazione presentasse uno sviluppo somato-muscolo-scheletrico – dentale – genitale di una persona di più di diciannove anni e lo riportava sulla scheda precompilata dagli operanti nei campi relativi ai dati anagrafici (compreso quello sulla data di nascita [redacted] riferita dal sedicente [redacted]) indicando un margine di errore massimo di sei mesi (si vedano la deposizione resa dal Dott. CONDO' e la copia in atti della predetta scheda).

Le risultanze processuali sopra compendiate non consentono di ritenere provato al di là di ogni ragionevole dubbio la falsità dell'attestazione fatta dall'imputato in data 9.2.2016, dapprima alla Polizia di Stato e poi alla Polizia Roma Capitale, di essere nato il [redacted] e, dunque, di essere minore di età.

Nel corso della deposizione resa il Dott. Franco CONDO', presidente della Commissione Medica per la Valutazione Presuntiva dell'Età che in data 17.2.2016 ebbe a visitare il [redacted] e ad esprimere il giudizio che si trattasse di una persona di età superiore a 19 anni, ha precisato come tale conclusione si sia fondata su un'interpretazione del reperto radiografico del polso sinistro effettuata ricorrendo alle tabelle elaborate negli anni 20' dello scorso secolo dagli studiosi statunitensi Greulich e Pyle in base al grado di ossificazione delle ossa carpali rilevato in individui di varie età, nonché sull'osservazione del grado di sviluppo raggiunto dall'apparato muscolare, scheletrico e sessuale del periziando e come non sia stato svolto alcun colloquio con questi, con l'assistenza di un interprete, per indagare sul regime alimentare seguito e sull'ambiente sociale ed umano di provenienza.

Scansionato con CamScanner

Tuttavia, dalla deposizione resa dal Consulente Tecnico della Difesa Dott. Carlo BRACCI è emerso : a) come il metodo di valutazione auxologica denominato Greulich e Pyle non consenta una determinazione certa dell'età degli individui appartenenti a popolazioni diverse da quelle di razza caucasica (o nord europea che dir si voglia), in particolare di quelli appartenenti a popolazioni insediate in prossimità dell'Equatore il cui accrescimento e la cui maturazione ossea sono notevolmente accelerati dalla maggiore esposizione ai raggi solari (fattore idoneo a determinare una più rapida mineralizzazione delle ossa) ; ciò in quanto le tabelle elaborate dai predetti studiosi sono il frutto di osservazioni (peraltro, risalenti agli anni 20' dello scorso secolo) sui processi di sviluppo dell'impianto scheletrico limitate ad individui nati e cresciuti negli Stati Uniti e, dunque, del tutto inutilizzabili per una seria ed attendibile valutazione dell'età dei cittadini di stati africani della fascia equatoriale (quale il [redacted]) ; b) come il metodo TW3, raccomandato per le valutazioni auxologiche dal Consiglio Superiore della Sanità, implichi lo svolgimento di un colloquio sociale e psicologico per comprendere la storia e la biografia del soggetto da valutare, con particolare riferimento alla sua nutrizione, all'esercizio fisico praticato ed al livello di stress subito (elementi destinati ad incidere notevolmente sul processo di sviluppo degli apparati scheletrico, muscolare e sessuale) ed al grado di maturazione psicologica (elemento indicativo dell'età del periziando).

Orbene, le argomentate osservazioni critiche del Consulente Tecnico della Difesa sulla metodologia di accertamento dell'età dell'odierno giudicabile seguita dalla predetta commissione medica da un lato appaiono puntuali e convincenti, dall'altro non sono smentite da alcuna risultanza probatoria contraria (laddove l'argomentazione del Dott. CONDO' secondo cui le tabelle di Greulich e Pyle sarebbero validamente utilizzabili anche per determinare l'età di individui provenienti da aree prossime all'Equatore in quanto elaborate osservando lo sviluppo osseo sia di cittadini statunitensi di razza caucasica, sia cittadini statunitensi di origine africana non appare condivisibile, sol che si consideri come tutti gli individui osservati dai predetti studiosi fossero nati e cresciuti negli Stati Uniti e non in paesi equatoriali).

La valutazione auxologica compiuta sull'imputato dall'apposita commissione presieduta dal Dott. CONDO', in quanto effettuata ricorrendo al metodo ed alle tabelle di Greulich e Pyle nonostante la provenienza del periziando da un paese africano della fascia equatoriale e senza l'acquisizione dei fondamentali elementi di conoscenza ricavabili da un mirato colloquio sociale e psicologico, non appare sufficientemente attendibile ed affidabile e, dunque, non consente di ritenere provato al di là di ogni ragionevole dubbio che l'incriminata attestazione del BABOU sull'età fosse falsa.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte s'impone nei confronti dell'imputato, quanto meno in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 530 comma 2 c.p.p., la pronuncia di una sentenza di assoluzione dal delitto ascrittogli con la formula terminativa perché il fatto non sussiste.

Scansionato con CamScanner

P.Q.M.

'isto l'art. 530 c.p.p., assolve [redacted] dal delitto ascrittogli perché il fatto non ıssiste.

'isto l'art. 544 comma 3 c.p.p, indica in 80 il termine per il deposito della ıotivazione.

Roma lì 31.10.2019

IL GIUDICE
Dott. MARCO MAROCCHI

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione 8^ Penale
V° DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20 GEN. 2020
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Davide Meloni

Scansionato con CamScanner